



COMUNE DI PISTOIA

AMBSP - DIR SERVIZIO AMBIENTE E SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Identificativo
Documento:
1838411**

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

635

del

29/03/2018

OGGETTO:

**“ VARIANTE N° 10 AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE BIOLOGICO IN LOCALITA' BOTTEGONE” -
PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 E SS.MM. ESPRESSIONE DEL
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 10/2010 E SS.MM.**

Oggetto: “Variante n. 10 al Regolamento Urbanistico per la localizzazione del nuovo depuratore biologico in località Bottegone”- Procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm. Espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 26 della L. R. 10/2010 e ss.mm.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Delibera del Giunta Comunale n° 30 del 13.03.2014 l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere alla redazione di alcune varianti al Regolamento Urbanistico vigente, tra cui quella per la localizzazione del nuovo depuratore biologico in località Bottegone.
- Con Delibera di Consiglio n. 132 del 14/12/2015 è stato avviato il procedimento di formazione della variante urbanistica suddetta.
- La realizzazione del nuovo depuratore da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Publiacqua spa, è necessaria al fine di sostituire il depuratore esistente di via Bottai, in località Bottegone, di vecchia generazione e sottodimensionato rispetto alle attuali esigenze, e di consentire la graduale estensione del servizio di depurazione su tutto il territorio comunale.
- L’obiettivo del potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani del territorio pistoiese è rafforzato in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate nei confronti dello Stato Italiano per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della direttiva n.91/271/CEE del 21 maggio 1991, con particolare riferimento alla procedura d’infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati (di cui 42 in Toscana) e di 57 aree sensibili, tra cui quello di Pistoia.
- Al fine di dare soluzione alle molte situazioni presenti sul territorio toscano di violazione delle disposizioni comunitarie in oggetto, l’Autorità Idrica Toscana, con il supporto dei gestori del Servizio Idrico Integrato, ha identificato gli interventi necessari a risolvere la problematica in parola. La loro più celere realizzazione è condizione necessaria per ridurre il rischio di avanzamento della procedura d’infrazione e il deferimento alla Corte di Giustizia, che potrebbe portare ad una condanna per inadempimento di disposizioni comunitarie relative alla tutela delle

acque, e in ogni caso per consentire un'adeguata mitigazione degli attuali impatti ambientali connessi alle criticità del sistema fognario e depurativo pistoiese.

- Tra gli interventi previsti, al fine di superare la procedura di infrazione, per il territorio comunale di Pistoia, rientra anche proprio la realizzazione del nuovo impianto di depurazione in loc. Bottegone e dei relativi collettori.

DATO ATTO:

- Che dal progetto preliminare dell'opera (inizialmente presentato all'amministrazione comunale in data 15 dicembre 2011) emerge che:
 - Il progetto si inserisce nel quadro di una globale ristrutturazione fognaria dell'intera area di Bottegone situata lungo la Statale Fiorentina, in seguito alla realizzazione di 2 interventi di edilizia civile (AREA PIP, piano iniziativa priva zona artigianale, loc. Saliceto, AREA PIR, piano insediamento residenziale, loc. Casone Capeccchi).
 - Gli interventi sul sistema fognario prevedono essenzialmente il bypass idraulico a monte dell'AREA PIR della condotta fognaria DN400 gres esistente, che scorre lungo la S.S. Fiorentina, con posa in opera di nuove condotte DN400, DN500 e DN630 in PVC Sn-8 lungo via San Sebastiano fino al nuovo depuratore di progetto.
 - Il nuovo impianto di depurazione di Bottegone avrà capacità di progetto pari a 12.000 ab.eq., a fronte di una capacità dell'impianto esistente di via Bottaiia di soli 4.000 ab.eq.
 - Un ulteriore intervento di razionalizzazione delle strutture fognarie dell'area è ipotizzato, prevedendo la realizzazione di fognatura DN400 per il collettamento della frazione di Barba fino al depuratore lungo via Fratelli Caboto. La realizzazione della fognatura DN250 in via Bassa di San Sebastiano verrà realizzata in un secondo lotto.
 - L'intervento di adeguamento della depurazione delle acque reflue dell'intera area di Bottegone prevede quindi:
 - la ristrutturazione della rete fognaria inadeguata aumentando la capacità di raccolta e di deflusso con deviatori in grado di captare portate fino a 5 Q_{nm}, limitando lo sversamento non trattato in corso superficiale e di far confluire al nuovo impianto di depurazione, con un maggior numero di collettori, una portata massima di 500 mc/h per soddisfare un bacino di utenza di 12.000 ab.eq. Attualmente la portata media trattata del depuratore di via Bottaiia può essere stimata in circa 40 mc/h.;
 - la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione acque reflue ad alto rendimento dotato di griglia fine e di processo di ossidazione totale con nitrificazione,

denitrificazione e defosfatazione biologica in grado di evitare problemi di eutrofizzazione del corpo idrico superficiale recettore (fosso Dogaia);

- la realizzazione di adeguata sedimentazione delle acque di prima pioggia sfiorate dopo grigliatura e di sedimentazione finale delle acque a valle del trattamento biologico;
 - la realizzazione di comparto di disinfezione finale con l'eventuale utilizzo di prodotti igienizzanti. Il comparto è inoltre dotato di filtrazione finale delle acque con restituzione finale al fosso Dogaia. L'impianto è quindi dotato di una fase terziaria di affinamento di qualità delle acque depurate nonostante venga realizzata una nuova sedimentazione dimensionata per una portata 2,5 Q_{nm} con altezza delle vasche elevate (circa 4,5 m);
 - il trattamento fanghi completo di ispessimento, digestore aerobico e disidratazione meccanica con centrifuga in situ, con una netta riduzione del traffico veicolare all'impianto.
- L'ubicazione prevista per il nuovo impianto è stata scelta in modo da garantire una distanza dalle abitazioni superiore a 100 m (secondo D.Lgs. 152/2006) mentre l'impianto esistente è ubicato in adiacenza alle abitazioni poste sulla via di Bottaia.
- Che per quanto riguarda la localizzazione prevista, occorre evidenziare che:
 - la variante in oggetto riguarda di fatto l'ampliamento di un depuratore esistente, realizzato nel punto più depresso del comune, condizione che certamente in passato ne ha favorito la localizzazione, considerandolo come punto di più agevole recapito delle acque;
 - l'immissione nel Fosso Dogaia del nuovo sistema fognario avverrà nel medesimo punto alla stessa quota;
 - gli attuali impianti tecnologici verranno tuttavia dismessi, l'area bonificata, e il nuovo impianto, inserito in un'area più vasta di quella attualmente, verrà allontanato dagli edifici residenziali più prossimi, allontanato dal confine comunale di Quarrata e assumerà una valenza di utilità sovracomunale, andando a servire anche l'abitato di Barba.
 - tutto ciò va nella direzione di una ragionevole giustificazione alla localizzazione proposta.
 - Che come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento allegata all'atto di Avvio del procedimento, l'area oggetto di variante non è inserita in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma con il nuovo PIT con valore di Piano Paesaggistico, approvato il 20 maggio 2015, è necessario verificare l'adeguatezza della variante con detto piano, assicurandone la coerenza con le direttive della relativa disciplina statutaria.

- Che il nuovo depuratore, dunque, che si colloca in un'area agricola di pianura al confine con il Comune di Quarrata, dovrà occupare uno spazio che manterrà invariata l'attuale maglia agraria, utilizzando la viabilità esistente. La schermatura del nuovo impianto dovrà avvenire con piante autoctone che formeranno piccoli boschetti, senza il ricorso a filari di piante o di siepi che circondano il perimetro. Il vecchio depuratore dovrà essere demolito e bonificato. Tale area, bonificata, potrà contribuire, con un'adeguata formazione arborea, alla schermatura del nuovo depuratore verso la strada. I lavori al ricettore finale (fosso Dogaia/Quadrelli) dovranno basarsi il più possibile su sistemi d'ingegneria naturalistica e comunque l'argine dovrà essere riportato ai caratteri naturali con il mantenimento e il rafforzamento della fascia ripariale.

CONSIDERATO CHE:

- I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi sono disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001.
- L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo.
- La Regione Toscana ha dunque emanato la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, recante “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, successivamente oggetto di numerose modifiche ed integrazioni (l'ultima delle quali effettuata con la L.R. 17/2016).
- la L.R. n. 65/2014, all'art.14, prevede che gli atti del governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicate dalla L.R. n.10/2010;
- La variante urbanistica in questione si riferisce alla realizzazione di un progetto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., e come tale è soggetta obbligatoriamente a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b bis) della L.R. n. 10/2010 e ss.mm;
- La Deliberazione G.C. n. 100 del 06/08/2015 aveva inizialmente attribuito il ruolo di Autorità Competente in materia di VAS, per il procedimento in oggetto, al dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, Ing. Maria Teresa Carosella.

- Con successiva Delibera G.C. n. 134 del 25/05/2017, il ruolo di Autorità Competente è stato attribuito al Dirigente del Servizio Ambiente e Sport, in seguito alla riorganizzazione della struttura comunale avvenuta con delibera G. C. n° 172 del 29/12/2016.

DATO ATTO CHE:

- Stante quanto sopra, con nota del 24/09/2015, prot. 86027, il dirigente del Servizio Urbanistica, in qualità di proponente, provvedeva ad avviare la procedura di VAS per la Variante urbanistica in questione, trasmettendo a tutti i soggetti competenti in materia ambientale e all'Autorità Competente il Documento Preliminare ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010.
- L'Autorità Competente, dato atto dei pareri e contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, e sulla base dell'istruttoria effettuata, provvedeva a fornire, con nota del 21/10/2015, al proponente il proprio contributo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.;
- Che nel suddetto contributo l'Autorità Competente evidenziava di ritenere necessario che, ai fini della elaborazione del Rapporto Ambientale, il Proponente prendesse in considerazione, oltre a tutti gli elementi contenuti nei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, le seguenti necessità:
 - il Rapporto Ambientale, ai fini della esaustiva valutazione degli impatti ambientali, approfondisse la valutazione degli effetti attesi sotto il profilo idraulico, tenuto conto della vulnerabilità dell'area attraversata dai fossi Dogaia e Ombroncello e delle criticità, evidenziate anche nel Documento Preliminare, connesse alla capacità ricettiva dei suddetti corpi idrici.
 - Per quanto riguarda i criteri metodologici di valutazione illustrati al par. 11.1 del Documento Preliminare, le modifiche indotte dalla realizzazione delle opere venissero valutate, oltre che rispetto alla qualità e dinamica del corso d'acqua ricettore, nonché alle attività presenti nella zona, alla fauna, vegetazione e ecosistemi presenti nella zona, anche rispetto agli insediamenti residenziali.
 - Riguardo infine alla componente rumore, fossero oggetto di valutazione anche gli effetti connessi alla rumorosità dovuta al traffico indotto, al livello di approfondimento consentito dalla fase pianificatoria in essere.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- Sulla base di quanto esposto ai punti precedenti il Servizio Urbanistica provvedeva a presentare al Consiglio Comunale la proposta di variante urbanistica in oggetto, ai fini dell'adozione ai sensi degli artt. 19 e 25 della L.R.T. 65/14 e, contestualmente, il rapporto

Ambientale e la Sintesi non tecnica, redatti sulla base dell'istruttoria condotta sul Documento Preliminare, come richiamato ai punti precedenti, ai fini della relativa adozione, ai sensi dell' art. 8 comma 6 della LR. 10/2010 e ss.mm.;

- La variante urbanistica in oggetto nonchè il rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi al procedimento di VAS sono stati adottati con D.C.C. n. 86 del 25/09/2017;
- Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul BURT relativo all'adozione della variante in oggetto (avvenuta in data 14/10/2017 e successiva rettifica del 25/10/2017) è stato provveduto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, a mettere a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico sia la proposta di variante adottata che il rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi al procedimento di VAS, per l'eventuale presentazione di osservazioni e pareri, da rendersi entro il termine di 60 giorni dall'avviso sul BURT stesso;

CONSIDERATO CHE:

- Nei termini di cui al punto precedente risulta pervenuto al Comune, nel merito dei documenti di VAS, esclusivamente il contributo di ARPAT (del 27/11/2017);
- Che questa Autorità Competente provvedeva, con propria nota Prot. 128034 del 27/12/2017, a richiedere ad ARPAT alcuni chiarimenti in merito al contributo suddetto, al fine di tenerne debitamente conto nell'ambito dell'espressione del parere motivato di competenza;
- Che con propria nota Protocollo n. 128632 del 29/12/2017 ARPAT rispondeva alla richiesta dell'Autorità competente fornendo alcune delucidazioni nel merito del contributo prodotto;
- Che sostanzialmente il contributo ARPAT evidenzia quanto segue:
 - o Rilevazione di discrasie tra potenzialità dell'impianto e carichi idraulici prevedibili (da risolvere nel primo procedimento considerato utile dall'Autorità Competente);
 - o mancata previsione indicatori di risposta (rimettendo all'Autorità Competente la valutazione della relativa necessità o meno);
 - o mancata previsione monitoraggio delle opere in ordine agli impatti ambientali (rimettendo all'Autorità Competente la valutazione della relativa necessità o meno);
 - o necessità di valutare i futuri impatti del nuovo impianto sul corpo ricettore dei suoi scarichi nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA della successiva fase di progettazione dell'opera.

DATO ATTO dell'attività istruttoria condotta da questa Autorità Competente;

RICHIAMATO ALTRESI' quanto emerso dal confronto con il Servizio Urbanistica, in qualità di proponente, nel merito dei contributi pervenuti e dell'istruttoria svolta;

DATO ATTO in particolare che questa Autorità Competente ha ritenuto necessario segnalare al proponente l'opportunità di chiarire l'aspetto delle discrasie rilevate da ARPAT tra potenzialità dell'impianto e carichi idraulici prevedibili preliminarmente all'approvazione definitiva della Variante urbanistica (nonostante ARPAT evidenziasse la possibilità di affrontare tale problematica in una fase procedimentale successiva), potendo essa avere potenziali ripercussioni sulla efficacia della variante stessa;

RICHIAMATA pertanto la Conferenza di Servizi istruttoria indetta, ai sensi dell'art.14 c. 1 della Legge 241/90 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Urbanistica con nota Protocollo n. 7134 del 17/01/2018, anche a seguito all'evidenziazione, da parte di questa Autorità competente, della necessità di un confronto tra proponente, Autorità Competente, ARPAT e Publiacqua spa nel merito di quanto al punto precedente;

VALUTATO che, oltre a tale aspetto, è stato ritenuto necessario, nell'ambito della suddetta conferenza, discutere una ulteriore problematica connessa alla condizione di fattibilità del progetto del nuovo depuratore riportata nella relazione geologica allegata alla Variante, che subordina tale fattibilità al miglioramento del deflusso dei fossi campestri che determinano allagamenti dell'area di variante in occasione di piogge. La risagomatura dei fossi campestri principali, il ripristino delle sezioni e delle pendenze per i fossi in condizioni maggiormente critiche, risulta pertanto, sulla base della suddetta relazione geologica, condizione indispensabile per ricostituire la situazione originaria del deflusso campestre e permettere lo scarico attraverso l'area di variante nel fosso recettore Dogaia/Quadrelli.

DATO atto che, come risulta dal verbale della suddetta conferenza, tenutasi in data 25/01/2018:

- Publiacqua ha provveduto a chiarire con ARPAT le discrasie ipotizzate dalla stessa nel proprio contributo tra potenzialità dell'impianto e carichi idraulici prevedibili; ARPAT evidenzia comunque la necessità che le relazioni tra i suddetti parametri (potenzialità in AE del nuovo impianto e volumi trattati) vengano adeguatamente approfondite nelle successive fasi progettuali.
- Gli intervenuti hanno dato atto della necessità, con riferimento alle prescrizioni riportate nella perizia geologica di supporto alla Variante, di individuare una modalità condivisa affinché tali indicazioni possano essere recepite nella variante stessa; per questo sono state concordate le seguenti azioni da intraprendere:
 - o Integrazione, da parte dei consulenti dell'Amministrazione Comunale coadiuvati dalla U.O. Assetto idrogeologico, dello studio di fattibilità idraulica allargato ai terreni limitrofi all'area di variante, finalizzato a ricostituire la situazione originaria del deflusso campestre e alla determinazione di idonee sezioni. I fossi campestri verranno

convogliati in appositi canali maestri, di sezione idonea, posti nell'area di proprietà di Publiacqua e da realizzarsi da parte della stessa, atti a garantire lo scarico finale delle acque provenienti dai terreni a monte, nel fosso Dogaia/Quadrelli. Di concerto restano a carico di Publiacqua spa la progettazione e realizzazione o adeguamento di appropriati manufatti di scarico dei fossi ricadenti e interferenti nell'area di progetto, da inserire nella sponda del fosso Dogaia/Quadrelli, e atti a raccordare i suddetti canali con il ricettore finale. In accordo con il Genio Civile di Pistoia, ove ritenuto più efficace, i suddetti canali potranno essere fatti preventivamente transitare nella cassa di laminazione di progetto, , che provvederà poi alla restituzione al fosso Dogaia/Quadrelli.

- modifica dell'art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico con l'indicazione specifica circa la necessità di opera idraulica che consenta lo scarico nel fosso Dogaia/Quadrelli delle acque provenienti dal reticolo idraulico posto a monte dell'area individuata per il nuovo depuratore, allo scopo di redigere il progetto necessario a ottenere il Permesso di Costruire adeguato alla fattibilità idraulica

DATO ATTO inoltre che, con riferimento alle questioni sollevate da questa Autorità Competente in fase di esame del documento preliminare, sono state effettuate le necessarie valutazioni e approfondimenti richiesti, e in particolare:

- sono state approfondite le valutazioni relative all'impatto in termini idraulici sul corpo idrico ricettore, prevedendo il conseguimento di invarianza idraulica, in modo che l'opera venga messa in sicurezza sul battente idraulico atteso e non produca aggravii delle condizioni di rischio nei territori contermini, mediante la previsione della realizzazione di una cassa di laminazione opportunamente dimensionata;
- è stata verificata l'assenza di aggravio di impatto connesso al traffico veicolare a servizio dell'impianto (di cui non si prevede incremento, anzi una diminuzione di transiti degli automezzi pesanti da n. 12/mese a n. 5/mese);
- i criteri metodologici di valutazione degli impatti hanno preso in considerazione gli insediamenti residenziali;

VALUTATO pertanto che, sulla base dell'istruttoria complessivamente svolta:

- La realizzazione del nuovo depuratore di Bottegone, intervento cardine della complessiva ristrutturazione fognaria dell'intera area di Bottegone situata lungo la Statale Fiorentina, costituisce un tassello fondamentale nell'ambito della globale strategia per il completamento

del sistema depurativo dell'area pistoiese, consentendo, assieme alla connessa estensione fognaria, una significativa riduzione del deficit fognario e depurativo della zona sud della città. Conseguentemente la variante urbanistica finalizzata alla sua allocazione presenta indubbi effetti ambientali positivi e strategici per garantire lo sviluppo sostenibile di vaste aree del territorio ed in particolare degli insediamenti minori.

- Sulla base dei contenuti del rapporto Ambientale è possibile affermare che:
 - E' stata verificata la coerenza della Variante con i Piani e Programmi pertinenti, inclusi quelli sovraordinati, in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, ambientali, paesaggistici e territoriali.
 - La variante ha rilevanza significativa per l'attuazione della normativa comunitaria in campo ambientale (superamento procedura di infrazione comunitaria per deficit depurativo);
 - Sono stati individuati qualitativamente gli impatti positivi negativi, permanenti e transitori; gli impatti negativi previsti sono da ritenersi sostenibili e mitigabili e/o mitigati già in fase di pianificazione;
 - Non si prevede che vengano modificati in negativo i livelli di qualità ambientale e valori limite che possano introdurre danni alla salute;
 - Non vengono rilevate emergenze ambientali né emergenze storiche, architettoniche, culturali e/o archeologiche in un intorno significativo dall'area interessata dalle opere, che possano essere interessate direttamente dall'impianto nella fase di esercizio, né elementi o fattori meritevoli di particolari tutele che possano subire effetti negativi;
 - Gli effetti negativi sulla componente paesaggio (per la quale viene comunque rilevata l'assenza di valori paesaggistici di particolare rilevanza) sono ritenuti mitigabili con opere di basso impegno;
 - A livello di analisi dei principali vincoli sono stati debitamente tenuti in considerazione gli elementi di criticità connessi alla pericolosità idraulica dell'area, che comportano la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica (cassa di laminazione).

RITENUTO tuttavia che, sulla base dell'istruttoria svolta, dei contributi pervenuti e di quanto emerso dal confronto con il Proponente e con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, ai fini di garantire con maggiore efficacia la tutela delle risorse ambientali del territorio comunale e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile rapportati alle esigenze della comunità locale, sia necessario che:

- il Rapporto ambientale venga integrato prevedendo un set minimo di indicatori di risposta, che permettano di valutare, post operam, le azioni intraprese per il raggiungimento dei target ambientali previsti;

- nella successiva fase progettuale (e dunque nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell’opera, di competenza della Regione Toscana) il proponente dell’intervento (Publiacqua spa) :
 - preveda un apposito piano di monitoraggio degli effetti ambientali sia in corso d’opera che post operam, relativo alle componenti ambientali più significative (emissioni di rumorosità, emissioni di aerosol e polveri, qualità delle acque in uscita). Il set delle componenti ambientali e le modalità di effettuazione del suddetto monitoraggio potranno comunque essere opportunamente definite e rivalutate in tale fase progettuale
 - approfondisca adeguatamente le relazioni tra i parametri relativi alla potenzialità dell’impianto e carichi idraulici prevedibili, come dato atto nel verbale della Conferenza di Servizi del 25/01/2018;
 - approfondisca adeguatamente la valutazione dei futuri impatti del nuovo impianto sul corpo idrico recettore dei suoi scarichi;

- con riferimento alle prescrizioni riportate nella perizia geologica di supporto alla Variante, relative alla fattibilità dell’opera sotto il profilo idraulico, si rimandi alle conclusioni e alle prescrizioni scaturite dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/01/2018 richiamata in premessa, in base alle quali dovrà essere adeguatamente integrata la normativa della variante;

VISTO l’art. 107 del D. lgs. 267/2000;

VISTI gli art. 57 e 58 dello Statuto comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, e dell’art. 26 della L.R. 10/2010 e ss.mm.,

DETERMINA

In qualità di Autorità Competente per la VAS,

- Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** sul Rapporto Ambientale VAS in oggetto, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. il Rapporto ambientale venga integrato prevedendo un set minimo di indicatori di risposta, che permettano di valutare, post operam, le azioni intraprese per il raggiungimento dei target ambientali previsti;
 2. nella successiva fase progettuale (e dunque nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell'opera, di competenza della Regione Toscana) il proponente dell'intervento (Publiacqua spa) :
 - a. preveda un apposito piano di monitoraggio degli effetti ambientali sia in corso d'opera che post operam, relativo alle componenti ambientali più significative (emissioni di rumorosità, emissioni di aerosol e polveri, qualità delle acque in uscita). Il set delle componenti ambientali e le modalità di effettuazione del suddetto monitoraggio potranno comunque essere opportunamente definite e rivalutate in tale fase progettuale
 - b. approfondisca adeguatamente le relazioni tra i parametri relativi alla potenzialità dell'impianto e carichi idraulici prevedibili, come dato atto nel verbale della Conferenza di Servizi del 25/01/2018;
 - c. approfondisca adeguatamente la valutazione dei futuri impatti del nuovo impianto sul corpo idrico recettore dei suoi scarichi;
 3. con riferimento alle prescrizioni riportate nella perizia geologica di supporto alla Variante, relative alla fattibilità dell'opera sotto il profilo idraulico, si rimanda alle conclusioni e alle prescrizioni scaturite dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/01/2018 richiamata in premessa, in base alle quali dovrà essere adeguatamente integrata la normativa della variante;
- Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Urbanistica, quale Proponente, per i provvedimenti di competenza (integrazione dei degli elaborati di Variante e del Rapporto Ambientale, prima della presentazione per l'approvazione, in funzione dei contenuti del presente parere motivato);
 - Di inoltrare il presente atto in via informatica alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico dell'amministrazione Comunale al fine della generale conoscenza e per l'espletamento degli adempimenti di legge, e al Funzionario della U.O. URP, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE, Dott. Angelo Ferrario, ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune (nella sezione "Amministrazione Trasparente")-

“Informazioni ambientali”- “Procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS)”), ai sensi dell’art. 22, comma 5 della L.R. 10/2010 e ss.mm.

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arnoldo Billwiller, Dirigente del Servizio Ambiente e Sport;
- Di attestare che per il presente procedimento non sussiste conflitto di interesse anche potenziale, i sensi di quanto disposto dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017/2019 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 23/3/2017;
- Di dare atto altresì che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge

Il Dirigente
AMBSP - DIR SERVIZIO AMBIENTE E SPORT